

Bruxelles, 18 novembre 2025
(OR. en)

14663/25
ADD 1

RECH 476
COAFR 288

NOTA

Oggetto: Allegato della DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica federale della Nigeria per un accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica federale della Nigeria

**DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA
REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA**

1. Oggetto

L'obiettivo dei negoziati è concludere un accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, conformemente all'articolo 186 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'accordo dovrebbe istituire, promuovere e rafforzare la cooperazione bilaterale fornendo quindi un quadro generale nell'ambito del quale i soggetti delle parti possano collaborare alla ricerca, agli sviluppi tecnologici e alla dimostrazione a vantaggio reciproco delle parti.

2. Ambito della cooperazione

La cooperazione prevista dall'accordo dovrebbe riguardare le attività dei programmi quadro pluriennali dell'Unione, fatti salvi i termini e le condizioni stabilite negli atti di base dei programmi e in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione di tali programmi.

3. Forme e modalità di cooperazione

La cooperazione nell'ambito dell'accordo potrebbe comprendere le seguenti forme:

partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Nigeria ad azioni indirette nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione applicabile e partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'UE a progetti di ricerca e innovazione nigeriani in settori analoghi;

visite e scambi tra scienziati, organizzazione di eventi incentrati su temi scientifici e tecnici;

studi e valutazioni diretti a rafforzare e strutturare la cooperazione tra le due parti;

promozione di qualsiasi altra attività volta a facilitare l'attuazione dell'accordo, in particolare lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e le attività di coordinamento.

4. Condizioni per le attività di cooperazione

La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Nigeria ad azioni indirette nell'ambito dei programmi dell'Unione dovrebbe essere soggetta alle norme applicabili in materia di partecipazione e diffusione adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il programma quadro pluriennale dell'Unione a norma dell'articolo 182 TFUE.

Il principio dell'accesso da parte dei soggetti stabiliti nell'Unione ai programmi nigeriani dovrebbe essere previsto nell'accordo nella misura più ampia possibile, conformemente alle condizioni di tali programmi nazionali.

L'accordo dovrebbe prevedere un quadro in virtù del quale possano essere concordate condizioni specifiche per le attività di cooperazione diretta, anche per quanto riguarda l'uso dei risultati di tali attività e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale.

5. Finanziamento

Le attività di cooperazione nell'ambito dell'accordo previsto devono essere finanziate a titolo del bilancio disponibile ed essere svolte conformemente alle rispettive norme delle parti.

6. Gestione dell'accordo

È opportuno istituire un comitato misto per promuovere, monitorare e valutare le attività nell'ambito dell'accordo.

7. Durata

L'accordo dovrebbe essere concluso per un periodo illimitato e contenere una clausola che consenta a ciascuna delle parti di denunciarlo mediante notifica scritta.
